

N. R.G. 3485/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **3485/2017**

tra

WELL DONE SOCIETÀ COOPERATIVA

RICORRENTE

e

**I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE**

RESISTENTI

Oggi **10 luglio 2019** ad ore **12,11** innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:

Per **WELL DONE SOCIETÀ COOPERATIVA** l'avv. **TARGIONI MARCO** in sostituzione degli avv.ti **MARIOTTI SERGIO** e **FANFANI PAOLO**

Per **I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE** l'avv. **MASSIMILIANO GORGONI** in sostituzione dell'avv. **MICHELI ANTONELLA FRANCESCA PAOLA**

Per **AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE** l'avv. **FRANCESCA MONTOMOLI** in sostituzione dell'avv. **FRANCO FABIO FRANCESCO**

Il giudice invita le parti a discutere.

L'avv. Targioni discute riportandosi agli atti, ribadendo che non vi è prova della notifica dell'atto presupposto, illustrandone e ribadendone le ragioni.

L'avv. Gorgoni discute la causa riportandosi agli atti e deposita sentenza n. 646/2019.

L'avv. Montomoli discute la causa riportandosi agli atti e contestando quanto dedotto in questa sede da parte ricorrente.

Il Giudice

si ritira in Camera di Consiglio.

Il Giudice

dott. Tommaso Maria Gualano

Il Giudice

alle ore 17,42, terminata la camera di consiglio, assenti le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Giudice

dott. Tommaso Maria Gualano





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3485/2017**, a cui è stata riunita la causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **3164/2018**, promosse da:

WELL DONE SOCIETÀ COOPERATIVA (C.F. 06541750482), con il patrocinio dell'avv. MARIOTTI SERGIO e dell'avv. FANFANI PAOLO, elettivamente domiciliata in PIAZZA INDIPENDENZA 21 FIRENZE presso il difensore avv. MARIOTTI SERGIO

Parte ricorrente

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. MICHELI ANTONELLA FRANCESCA PAOLA, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZE presso il difensore avv. MICHELI ANTONELLA FRANCESCA PAOLA

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), con il patrocinio dell'avv. FRANCO FABIO FRANCESCO e dell'avv. MONTOMOLI FRANCESCA, elettivamente domiciliata in VIA GIRO DELLE MURA 11 MONTELUPO FIORENTINO (FI) presso il difensore avv. MONTOMOLI FRANCESCA

Parte resistente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, Well Done Società Cooperativa proponeva:

- domanda di accertamento negativo avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2015014617/S01 del 21.11.2016, portante la somma di € 290.871,06 a titolo di recupero di contributi previdenziali asseritamente evasi e relative sanzioni, chiedendo che – accertata l'illegittimità dello stesso – fosse annullata la richiesta di pagamento dei contributi asseritamente evasi e fosse dichiarata la non debenza delle differenze tra importi corrisposti e quelli dovuti come richiesto dall'INPS per il periodo 15.6.2015 - 30.9.2016 (RG 3485/2017);
- impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 041201890109580 09/2000 per la somma complessiva di € 393.292,03 notificata in data 16.10.2018 ed avverso l'avviso di addebito n. 34120170000980941000 asseritamente notificato il 18.9.2017 portante la somma complessiva di €



355.447,79, chiedendo che gli stessi fossero dichiarati nulli e/o illegittimi e che dei suddetti atti fosse dichiarata l'inesistenza giuridica, con conseguente loro annullamento (RG 3164/2018).

Provocato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le parti resistenti (l'INPS nella causa RG 3485/2017; l'INPS e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione nella causa RG 3164/2018), chiedendo di dichiarare l'inammissibilità o comunque di rigettare i rispettivi ricorsi.

Istruite in via documentale, le cause erano rinviate per discussione all'odierna udienza, ove venivano decise mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, dopo aver consentito alle parti di prendere posizione, mediante il deposito di note difensive, sulla questione rilevata d'ufficio relativa alla validità o meno della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione a mezzo avvocati del libero foro.

A) In via preliminare, pur essendo la relativa questione stata rilevata d'ufficio dal giudice all'udienza del 21.3.2019, è da ritenere che Agenzia delle Entrate – Riscossione si sia validamente costituita in giudizio a mezzo avvocato del libero foro.

Invero, si condivide quanto in argomento già espresso da questo Tribunale sulla medesima questione, come di seguito viene riportato:

“Sul punto, la recente giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che L'Agenzia delle Entrate Riscossione, quale successore "ope legis" di Equitalia, ex art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016, ove si costituisca formalmente in giudizio in un nuovo processo come in uno già pendente alla data della propria istituzione, deve avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato a pena di nullità del mandato difensivo, salvo che allegghi le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza dell'avvocato del libero foro prescelto, fonti che devono essere congiuntamente individuate sia in un atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro, sia in un'apposita delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza, la quale indichi le ragioni che, nel caso concreto, giustificano tale ricorso alternativo ai sensi dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933 (Cass. 28741/2018; conf. Cass. 1992/2019; Cass. 10547/2019).

Si osserva, al riguardo, che l'art. 1, VIII co., D.L. 193/2016, convertito con L. 225/2016, per quanto rileva nel presente giudizio prevede: 8. L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa.

Il richiamato orientamento giurisprudenziale di legittimità ha ritenuto che la norma instauri nell'alternativa tra difesa tramite avvocatura dello Stato e difesa tramite avvocati del libero foro, una relazione che non è di indifferenza, ma di regola-eccezione (così Cass. 28741/2018 cit.); la legittimità



dell'eccezionale mandato ad avvocati del libero foro presuppone, secondo tale orientamento ermeneutico, tanto la deliberazione da parte dell'Agenzia di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo (art. 1, VIII co., cit.) quanto, ai sensi dell'art. 43, IV co., R.D. 1611/1933 (anch'esso espressamente richiamato dal D.L. 193/2016), l'adozione di una specifica e motivata deliberazione dell'organo amministrativo dell'ente da sottoporre agli organi di vigilanza per il controllo di legittimità (così Cass. 28741/2018 cit.).

4. Si osserva, peraltro, che, ai sensi dell'art. 43 R.D. 1611/1933, una volta autorizzato (I co.), il patrocinio facoltativo dell'Avvocatura dello Stato è esercitato in via organica ed esclusiva (III co.); per tale motivo, Cass. SS.UU. 24876/2017, richiamata da Cass. 28741/2018, ha ritenuto, in fattispecie di patrocinio autorizzato per le Università statali, che la carenza di una specifica e motivata deliberazione dell'ente determini la nullità del mandato conferito all'avvocato del libero foro. Al contrario, il comma VIII dell'art. 1 D.L. 193/2016 prevede chiaramente la concorrenza tanto del patrocinio autorizzato dell'Avvocatura dello Stato quanto del patrocinio di avvocati del libero foro, e infine (se pur limitatamente ai procedimenti avanti al Tribunale e al Giudice di pace) della difesa da parte di dipendenti dell'Agenzia; ne consegue che la norma, a differenza dell'art. 43 R.D. 1611/1933, prevede che il patrocinio autorizzato dell'Avvocatura dello Stato non sia esclusivo, ma concorrente con ulteriori forme di rappresentanza processuale, circostanza confermata dal fatto che, ai sensi del primo periodo del comma VIII, esso presuppone una convenzione tra Agenzia delle Entrate – Riscossione e Avvocatura dello Stato.

5. Ad avviso del giudicante, quindi, l'art. 1, VIII co., D.L. 193/2016 non pone una relazione regola – eccezione tra il patrocinio autorizzato dell'Avvocatura dello Stato e quello di avvocati del libero foro (come invece ritenuto da Cass. 28741/2018 e Cass. 10547/2019), in quanto, a differenza dell'art. 43, III co., R.D. 1611/1933, non attribuisce natura esclusiva al primo, ma lo prevede come concorrente con ulteriori forme di patrocinio; quindi, dal citato comma VIII, che presenta carattere di specialità rispetto alla generale disciplina del patrocinio facoltativo, non è desumibile la necessità di delibera motivata, ex art. 43, IV co., R.D. 1611/1933, quale presupposto di legittimità del mandato conferito in deroga ad avvocato del libero foro, circostanza che trova conferma nella possibilità per l'Agenzia di stare in giudizio anche tramite dipendenti delegati.

6. Ulteriore conferma di tale ricostruzione ermeneutica si trae dalla considerazione che l'unica fattispecie in cui la norma in esame sottrae ad Agenzia delle Entrate – Riscossione la facoltà di scegliere le modalità di difesa in sede processuale è quella in cui ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa; a contrario, deve ritenersi che nelle controversie che non presentino tali caratteristiche l'Agenzia abbia facoltà di ricorrere a una delle tre tipologie di patrocinio, individuata sulla base della propria normativa regolamentare, la cui eventuale violazione non potrebbe comunque determinare nullità del mandato alle liti.

7. L'art. 4, III co., del Regolamento di amministrazione di Agenzia delle Entrate – Riscossione nel disporre che L'Ente può, altresì, continuare ad avvalersi di avvocati del libero foro in via residuale, nei casi in cui l'Avvocatura di Stato non ne assuma il patrocinio, sulla base di quanto stabilito nella convenzione sottoscritta in data 22 giugno 2017, contenente i relativi criteri, e di quelle successive, tempo per tempo vigenti, detta quindi un criterio vincolante per gli organi dell'Agenzia, ma inidoneo, in considerazione del contenuto normativo dell'art. 1, VIII co., D.L. 193/2016, a determinare la nullità del mandato ex art. 83 c.p.c. che eventualmente sia conferito ad avvocato del libero foro in violazione della norma regolamentare.

8. Per tali considerazioni, va ritenuta la validità della costituzione di Agenzia delle Entrate – Riscossione, e la conseguente ammissibilità delle sue produzioni “(vd. sentenza Trib. Firenze, sez. lav., nel procedimento RG 1265/2018).

B) Passando al merito, non è in contestazione che l'atto di intimazione di pagamento e l'avviso di addebito impugnati nel giudizio riunito RG 3164/2018 traggano origine dal verbale unico di



accertamento e notificazione oggetto del giudizio riunito RG 3485/2017, giudizio riunito RG 3485/2017 nel cui ambito INPS ha tempestivamente allegato e prodotto il citato avviso di addebito unitamente alla memoria di costituzione del 27.9.2018 avverso il ricorso cautelare in corso di causa promosso dalla cooperativa (ricorso cautelare con il quale era stato impugnato “l’invio a regolarizzare” nelle more pervenuto alla società e con il quale, per la prima volta, è stata dalla società introdotto il tema di indagine della omessa notifica del suddetto avviso di addebito, richiamato espressamente in tale “invito a regolarizzare”).

L’INPS ha prodotto documentazione attestante l’avvenuta notifica nei confronti della Well Done a mezzo PEC dell’avviso di addebito in data 18.9.2017, notifica di cui la società ha dedotto nel giudizio RG 3164/2018 la “inesistenza giuridica e di fatto”.

L’assunto della società non può essere condiviso per quanto già espresso sul punto dal Tribunale nell’ordinanza n. 1150/2019 conclusiva della fase di reclamo avverso l’ordinanza cautelare in corso di causa, ordinanza collegale nella quale la questione ora oggetto di discussione è stata affrontata sulla base delle medesime argomentazioni fatte valere in questa sede dalla cooperativa:

“Il reclamante assume che la produzione cartacea di INPS è inidonea a provare la notifica effettuata via PEC. La validità e il perfezionamento delle notifiche via PEC dell’avviso di addebito sono regolate dalle seguenti previsioni: l’art. 30 comma 4 D.lvo n. 78/2010, che stabilisce “L’avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all’indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”; l’art. 6 comma 3 d.p.r. n. 68/2005 che prevede “La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione”. La prova della notifica via PEC è assolta con la produzione della ricevuta di avvenuta consegna, RAC, trasmessa dal gestore di posta elettronica e tanto sino a prova contraria (come chiarito da S.C. di cassazione con sentenza n. 30532/2018 e n. 15035/2016), non fornita dal reclamante, con assorbimento della censura della mancata produzione della “ricevuta accettazione”.

Quanto poi alla circostanza che la prova della notifica sia stata effettuata con la produzione di copie analogica (cartacea) dei documenti informatici, nessuna specifica contestazione è stata avanzata in riferimento alla conformità delle copie agli originali informatici inviati dal gestore della posta elettronica.

In tema di efficacia probatoria delle copie su supporto analogico di documento informatico, trova applicazione l’art. 23 del Codice dell’Amministrazione Digitale adottato con D.Lgs. n. 82/2005, rubricato “Copie analogiche di documenti informatici” laddove dispone che “1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritte con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l’obbligo di conservazione dell’originale informatico”. Nel caso in esame in difetto di puntuale contestazione della citata conformità all’originale risulta



raggiunta la prova della rituale notifica via PEC dell'avviso di addebito in data 18/09/2017, con assorbimento della censura della mancata produzione dei files "datcert.xml". (vd. doc. 8 fasc. INPS causa RG 3164/2018).

Ritenuto pertanto che vi sia prova della rituale notifica a mezzo PEC dell'avviso di addebito in data 18.9.2017, gli altri vizi dedotti (omessa relata di notifica; omessa attestazione di conformità; account pec del mittente non registrato presso l'IPA) si risolvono in meri vizi formali che avrebbero dovuto essere fatti valere *ex art 617 co. 1 c.p.c.* entro il termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto: essendo invece l'avviso di addebito stato impugnato con ricorso RG 3164/2018 depositato il 21.11.2018, per essi deve rilevarsi l'inammissibilità della relativa proposizione.

Stante la mancata opposizione dell'avviso di addebito entro il termine perentorio di cui all'art. 24 D.Lgs. 46/1999, il credito da portato è divenuto irretrattabile e pertanto è inammissibile la domanda di dichiarazione di illegittimità e di annullamento del suddetto avviso di addebito (domanda formulata nel giudizio RG 3164/2018).

L'effetto di irretrattabilità del credito si proietta anche sulle domanda di accertamento negativo del prodromico verbale unico di accertamento e notificazione impugnato nella causa RG 3485/2017, comportandone l'inammissibilità (è appena il caso di osservare che a ciò non può ostare il contenuto dell'ordinanza istruttoria del 14.3.2018, in quanto l'effetto dell'irretrattabilità è processualmente emerso in data successiva ad essa).

Ad analoga pronuncia di inammissibilità deve infine giungersi con riferimento alla parte del ricorso RG 3164/2018 con cui sono stati fatti valere vizi concernenti l'intimazione di pagamento e la notifica dell'intimazione di pagamento: escluso che la notifica dell'intimazione di pagamento sia inesistente (Well Done ha fondato tale inesistenza sulla base delle medesime ragioni – rilevatesi infondate – su cui ha sostenuto l'inesistenza giuridica della notifica dell'avviso di addebito), i dedotti vizi dell'intimazione di pagamento (omessa allegazione dell'avviso di addebito prodromico; violazione dell'obbligo di motivazione e del diritto di difesa; omessa indicazione dell'autorità competente per territorio a ricevere il ricorso; omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e dei contributi richiesti) e della notifica dell'intimazione di pagamento (difetto della relazione di notifica; account di pec non registrato presso l'IPA) avrebbero dovuto anch'essi essere fatti valere entro il termine di 20 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento, ma il ricorso RG 3164/2018 è stato depositato in data 21.11.2018 a fronte di una notifica dell'intimazione di pagamento pacificamente effettuata il 16.10.2018.

In conclusione, i ricorsi riuniti devono essere dichiarati inammissibili.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (nei rapporti tra Well Done e INPS anche con riferimento ai giudizi cautelari della prima fase e della fase di reclamo).



P.Q.M.

Il Tribunale, sezione lavoro, definitivamente decidendo sulle cause riunite indicate in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa,

- 1) dichiara inammissibili i ricorsi riuniti;
- 2) condanna Well Done Società Cooperativa a rifondere all'INPS le spese di lite, liquidate in € 18.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti;
- 3) condanna Well Done Società Cooperativa a rifondere ad Agenzia delle Entrate - Riscossione le spese di lite, liquidate in € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.

Sentenza resa *ex* articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 10 luglio 2019

Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano

